

COMUNE DI CITTAREALE
PROVINCIA DI RIETI

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta in prima convocazione

Del 27.07.2020

Seduta Ordinaria

L'anno **duemilaventi** addì **ventisette** del mese di **luglio** alle ore **9,00** e ss. in Cittareale presso la tensostruttura loc. Ricci.

Convocatosi il Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 39 comma 3, D.lgvo 267/2000, si è il medesimo ivi congregato.

Fatto l'appello nominale risultano

Approvazione
IMU anno 2020.

aliquote

	Presenti	Assenti
1) NELLI Francesco	x	
2) MARCONI Emidio	x	
3) DAFANO Valentina	x	
4) CORRARETTI Matteo	x	
5) TARTAGLIA Silvestro	x	
6) GUIDONI Paolo Michele	x	
7) CENFI Lorenzo	x	
8) CAMPONESCHI Antonio		x
9) COCOCCIONI Giancarlo	x	
10) GIANFERRI Isabella	x	
11) DI GIAMBATTISTA Andrea		x

Assiste all'adunanza la Dott.ssa Maria PICCHI Segretario Comunale.

Il Sig. Nelli Francesco visto che il numero degli intervenuti è legale per deliberare in prima convocazione assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

COMUNE DI CITTAREALE

PROV. DI RIETI

Deliberazione C.C. n. 19 del 27.07.2020

OGGETTO: Approvazione aliquote IMU anno 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco illustra la proposta unitamente al Responsabile del servizio Finanziario presente in aula;

Atteso che nessun Consigliere chiede di intervenire il Sindaco pone ai voti la proposta;

Partecipano alla votazione n° 9 Consiglieri

Con votazione espressa per alzata di mano:

Con voti favorevoli n°7

Contrari n° \\\

Astenuti n.2 (Giancarlo Cococcioni, Isabella Gianferri)

espressi nelle forme di legge

DELIBERA

I) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari allo 0 per mille;
- 2) fabbricati posseduti dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso: aliquota pari a 0 per mille;
- 3) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari allo 0 per mille;
- 4) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari allo 0 per mille;
- 5) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari all' 8,6 per mille. A quota d'imposta calcolata al 7,6 per mille deve essere versata allo Stato e l' 1 per mille all'Ente;
- 6) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari all' 8,6 per mille;
- 7) terreni agricoli: aliquota pari allo 0;
- 8) aree fabbricabili: aliquota pari all' 8,6 per mille.

II) di stabilire, come previsto dall'art. 177 del Decreto-Legge n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto Rilancio), che per l'anno 2020, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria IMU di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

III) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

IV) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Successivamente con separata votazione, voti favorevoli n. 7, astenuti n. 2 (Giancarlo Cococcioni e Isabella Gianferri) contrari nessuno, legalmente resi, accertati e proclamati.

DELIBERA

DI DICHIARARE, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000, l'immediata eseguibilità del presente provvedimento.

Comune di Cittareale
Provincia di Rieti
Deliberazione di C.C. del
Oggetto: Approvazione aliquote IMU anno 2020

Parere del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla proposta della presente deliberazione

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.L. 267/2000, così come sostituito dall'art. 3, co. 1, lett. b), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni, dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213, esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità tecnica e tecnico-contabile, per quanto di competenza sulla proposta della presente deliberazione di cui all'oggetto.



Il Responsabile del Servizio
Rag. Meri Boni

Cittareale, li 10.07.2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 15/03/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU:

- 1) aliquota 8,6 per mille per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale comprese le aree edificabili;

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 15/03/2019 si è disposto, ai sensi dell'art. 1, comma 676 della legge 147/2013, l'azzeramento dell'aliquota TASI per tutti gli immobili;

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari allo 0 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari allo 0 per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari allo 0;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari all' 8,6 per mille. A quota d'imposta calcolata al 7,6 per mille deve essere versata allo Stato e l' 1 per mille all'Ente;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari all' 8,6 per mille;
- 6) terreni agricoli: aliquota pari allo 0;
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari all' 8,6 per mille;
- 8) fabbricati posseduti dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso: aliquota pari a 0.

Visto che l'art. 177 del Decreto-Legge n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto Rilancio) prevede che per l'anno 2020, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria IMU di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, del Servizio Finanziario;

Visto il regolamento comunale di contabilità

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta comunale propria

Visto lo statuto comunale

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Con voti _____ espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

I) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

1. abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari allo 0 per mille;
2. fabbricati posseduti dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di

- residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso: aliquota pari a 0 per mille;
3. fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari allo 0 per mille;
 4. fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari allo 0 per mille;
 5. fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari all' 8,6 per mille. A quota d'imposta calcolata al 7,6 per mille deve essere versata allo Stato e l' 1 per mille all'Ente;
 6. fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari all' 8,6 per mille;
 7. terreni agricoli: aliquota pari allo 0;
 8. aree fabbricabili: aliquota pari all' 8,6 per mille.

II) di stabilire, come previsto dall'art. 177 del Decreto-Legge n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto Rilancio), che per l'anno 2020, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria IMU di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;


III) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

IV) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Con voti _____ espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

Di approvare, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000, l'immediata eseguibilità del presente provvedimento



Delibera di C.C. n. 19 Del 27.07.2020

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to NELLI Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PICCHI Dott.ssa Maria

Reg. Pub. N. 593

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(articolo 124 del D.L. 267/2000)

Certificasi dal Segretario Comunale che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 29/09/20 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi fino al 14/10/20

Cittareale, li 29/09/20

IL MESSO COMUNALE
F.to CERVELLI Domenica

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PICCHI Dott.ssa Maria

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA'

Si certifica che la suddetta deliberazione non soggetta a controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, con eseguibilità immediata ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L. 267/2000.

Cittareale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PICCHI Dott.ssa Maria

CERTIFICATO ESECUTIVITA' (ART. 134 comma 3 del Dlgs 267/2000 e ss.mm.ii)


La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva

Cittareale li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PICCHI Dott.ssa Maria

E' copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Cittareale, li 29/09/20



IL SEGRETARIO COMUNALE
PICCHI Dott.ssa Maria

A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. Picchi".